

La mostra “Alcide De Gasperi un europeo venuto dal futuro”

Venerdì 4 dicembre, alla Galleria d'Arte Moderna Palazzo Forti, è stata inaugurata la mostra internazionale itinerante “Alcide De Gasperi - Un europeo venuto dal futuro”, che ripercorre la vita del grande Statista attraverso gli aspetti salienti della sua opera, discorsi, lettere e numerosi documenti, fotografie e oggetti.

La mostra, promossa dalla Fondazione Alcide De Gasperi in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Verona e la Fondazione Cattolica Assicurazioni, resterà aperta al pubblico fino

al 17 gennaio 2010.

L'esposizione era stata presentata a palazzo Barbieri dall'assessore alla Cultura Erminia Perbellini, dal segretario generale della Fondazione De Gasperi Armando Tarullo e dal professor Antonio Tessitore, presidente della Fondazione Cattolica Assicurazioni.

“A 55 anni dalla scomparsa di Alcide De Gasperi - ha spiegato l'assessore Perbellini - questa mostra intende fare scoprire alle giovani generazioni il ruolo e l'insegnamento morale e politico del più grande protagonista del difficile periodo del dopoguerra e

della ricostruzione del nostro Paese, mettendone in evidenza la modernità delle idee e del progetto politico, sia per la società italiana che per quella

europea.

Dopo le tappe di Roma, Milano, Trento, Berlino, Bari, Trieste, Torino, Bologna, Firenze, Strasburgo, Catanzaro, Brescia, Genova, Parma e Udine - ha concluso l'assessore Perbellini - siamo orgogliosi di ospitare anche a Verona questa esposizione, aggiornata con una inedita e interessante documentazione storica e fotografica relativa alla pre-

senza di De Gasperi nella nostra città”.

L'esposizione della Mostra, che è curata dalla figlia dello statista trentino Maria Romana De Gasperi e dal professor Pier Luigi Ballini, è stata realizzata dalla Fondazione Alcide De Gasperi sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana.

La mostra, ad ingresso gratuito, resterà aperta al pubblico fino al 17 gennaio 2010 tutti i giorni (escluso il lunedì) con il seguente orario: dal martedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00; il sabato e la domenica dalle ore 10.30 alle ore 19.00.



dalla parte del consumatore

Cartella notificata per posta: è inesistente

La notifica della cartella di pagamento o di un altro atto (ad es. un fermo amministrativo o avviso di ipoteca) se effettuata per posta direttamente dall'Agente della riscossione “deve considerarsi giuridicamente inesistente”.

Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce (sent. N.909/05/09 del 23/10/2009, liberamente scaricabile dal sito www.studiolegalesances.it), la quale ha chiarito l'illegittimità della notifica degli atti esattoriali a mezzo posta.

Tale modalità di notifica, infatti, se non effettuata da soggetti abilitati non produce effetti nei confronti dei contribuenti (in pratica è come se la cartella, l'avviso di intimazione di pagamento o l'ipoteca non fossero mai stati notificati).

Tutto ciò deriva da un attento esame delle norme che riguardano la notifica degli atti esattoriali in generale e di quella a mezzo posta in particolare. L'Agente della riscossione ritiene che il potere della notifica diretta per posta deriva dall'art. 26, comma 2, del DPR n. 602/73, il quale stabilisce che “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.

Il Collegio giudicante - come del resto anche il contribuente - ha ritenuto invece che tale norma debba essere interpretata analizzando l'intero contesto normativo in cui essa si trova (in parole povere, si è ritenuto che debba leggersi tutto l'articolo 26 per comprendere bene la questione e non solamente il comma 2). Sostengono i Giudici di Lecce, infatti, che il comma 1 dell'art. 26 elenca, individuandoli in

maniera tassativa, gli unici soggetti legittimati alla notifica della cartella, ossia:

- a) gli ufficiali della riscossione;
- b) i messi comunali;
- c) gli agenti della polizia municipale;
- d) altri soggetti sempre opportunamente autorizzati dal Concessionario.

Alla luce di quanto detto, quindi, solo questi soggetti possono notificare a mano o a mezzo posta gli atti del Concessionario ma mai quest'ultimo “direttamente”, a mezzo di propri dipendenti.

Al di fuori dai casi previsti espressamente dalla legge, dunque, tutte le notifiche per posta sono da ritenersi inesistenti poiché effettuate da soggetti non appositamente abilitati.

Inutile dire che tale interpretazione della norma, se confermata da ulteriore giurisprudenza, potrebbe portare

ad effetti sorprendenti per i contribuenti “morosi”, in quanto non solo avrebbero la possibilità di contestare vecchie cartelle pervenute per posta ma, trattandosi di notifiche “giuridicamente inesistenti”, e come se le somme non fossero mai state richieste, con tutte le conseguenze derivanti da una eventuale prescrizione di vecchi crediti vantati dal Concessionario. Come sempre, chiunque si trovi di fronte a tali problematiche o abbia necessità di ulteriori chiarimenti potrà contattare senza timore l'autore dell'articolo ed avere tutte le informazioni necessarie.

Per ulteriori approfondimenti sul tema si consiglia di iscriversi al gruppo di Facebook S.O.S. FISCO

(<http://www.facebook.com/group.php?gid=118592553830>). Il gruppo nasce a seguito dell'esperienza maturata dal-

la collaborazione dell'Avv. Matteo Sances con la “Libera Associazione Consumatori Europei”. Questo gruppo, in particolare, è sorto con la finalità di fornire informazioni in merito alle principali problematiche del cittadino nei confronti del fisco.

Avv. Matteo Sances
(info@studiolegalesances.it)
Avvocato in Lecce e Milano. Fondatore dello Studio Legale Tributario Sances. Si occupa prevalentemente di diritto amministrativo e contenzioso tributario. Scrive per alcuni giornali, tra cui ItaliaOggi, affrontando in particolar modo problematiche di tipo processuale e fiscale. Componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione Difensori Tributari e consulente, per il settore tributario e della riscossione, dell'Associazione Consumatori Europei.